



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE
E COMUNICAZIONE

ELEZIONE E DESIGNAZIONE DEI DIRETTORI DI SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Normativa

L'elezione e la designazione dei Direttori di Scuola di Specializzazione sono disciplinate dal Regolamento in materia di Scuole di Specializzazione di cui al D.R. n. 1/2011 e ss.mm.ii. Tale regolamento è consultabile alla seguente pagina di NormAteno: http://www.normateneo.unibo.it/Regolamento_Scuole_Specializzazione.html

Qui di seguito vengono riportati gli articoli di maggiore interesse, estratti dal regolamento, con alcune note circa le delibere degli Organi di Governo (S.A. 16.06.2015 e 24.05.2016; C.A. 23.06.2015 e 31.05.2016) in tema di Scuole di Specializzazione mediche riordinate ex D.L. n. 68/2015.

A) Elezione Direttore Scuola di Specializzazione

B) Designazione Coordinatore Scuola di Specializzazione medica aggregata

A) Elezione Direttore Scuola di Specializzazione

Articolo 4 bis – Elettorato passivo, elettorato attivo e nomina del Direttore della Scuola di Specializzazione

1. Il Direttore è di norma un professore ordinario, eletto dal Consiglio della Scuola di Specializzazione tra i suoi componenti. In caso di motivato impedimento, il Direttore è un professore associato, eletto dal Consiglio della Scuola di Specializzazione tra i suoi componenti.
2. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore.
3. Qualora faccia parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione un solo professore ordinario o, in assenza di professori ordinari, un solo professore associato, il Direttore è nominato con decreto rettorale senza procedere ad elezione.
4. Nelle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria – di cui al D.M. 1/8/2005 e successive modifiche, e di Area Veterinaria – di cui al D.M. 27/01/2006 – disciplinate dal presente regolamento, il Direttore è scelto, con le modalità stabilite ai commi 1 e 3 del presente articolo, tra i professori appartenenti al settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola di Specializzazione. Nel caso di più settori scientifico disciplinari di riferimento, il Direttore è un professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola di Specializzazione.
5. Al Direttore di Scuola Specializzazione si applicano il requisito della permanenza in servizio, di cui all'art. 41, comma 7 dello Statuto di Ateneo - D.R. n. 1203/2011, e il limite del mandato, di cui all'art. 41, comma 8 dello Statuto di Ateneo.
6. Nelle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria – di cui al D.M. 1/8/2005 e successive modifiche, e di Area Veterinaria – di cui al D.M. 27/01/2006 - disciplinate dal presente regolamento, qualora nel Consiglio della Scuola di Specializzazione sia presente un solo professore del settore scientifico-disciplinare di riferimento, e non sia possibile individuarne un altro nei ruoli dell'Ateneo, non si applicano le previsioni di cui all'art. 41, comma 7 e, limitatamente ad un ulteriore triennio, dell'art. 41, comma 8 dello Statuto di Ateneo. Non si applicano inoltre le incompatibilità di cui al successivo art. 4 quater, comma 5 del presente regolamento.

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile del procedimento: Paola Mandelli | Tel. + 39 051 2088591 | paola.mandelli@unibo.it
Viale Filopanti 5 | 40126 Bologna | Italia



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE
E COMUNICAZIONE

7. Il Direttore, nominato ai sensi del comma 6 del presente articolo, svolge il mandato fino a quando non sia possibile individuare un altro professore del Consiglio della Scuola di Specializzazione in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente articolo.
8. Opera comunque ogni altra causa di esclusione del diritto di elettorato passivo previste dalla normativa vigente.

Articolo 4 ter – Modalità di elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione

1. L'elezione del Direttore è indetta dal decano. Il decano è un professore di 1^a fascia del Consiglio della Scuola di Specializzazione, con la maggiore anzianità nel ruolo di 1^a fascia. Laddove nel Consiglio della Scuola di Specializzazione non sia presente un professore di 1^a fascia, il Decano è il professore di 2^a fascia con maggiore anzianità nello stesso ruolo, che provvede a indire le elezioni.
2. L'elezione si svolge in apposita seduta del Consiglio della Scuola di Specializzazione, indetta con congruo preavviso mediante avviso trasmesso, anche per via telematica, a tutti gli elettori. L'avviso contiene le seguenti informazioni circa l'elezione: a. sede;
b. data e orario;
c. maggioranza necessaria per la validità dell'elezione, data dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, dedotti gli assenti giustificati;
d. maggioranza necessaria per essere eletti, data dalla maggioranza assoluta dei votanti; e. requisiti per l'elettorato passivo.
3. L'elezione avviene a scrutinio segreto; ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
4. In caso di parità di voti risulta eletto il docente più anziano nel ruolo in essere. A parità di anzianità di ruolo, prevale il docente con maggiore età anagrafica.

Articolo 4 quater – durata, rinnovo, proroga e incompatibilità del Direttore della Scuola di Specializzazione

1. Il mandato di Direttore di Scuola di Specializzazione ha durata triennale ed è sottoposto ai limiti fissati dall'art. 4-bis, commi 5 e 6, del presente regolamento.

N.B. per le Scuole di Specializzazione Mediche riordinate, gli O.O.A.A. hanno deliberato che “(...) la direzione sul N.O. viene considerata come primo mandato per gli effetti di cui all'art. 4 quater del Regolamento in materia di Scuole di Specializzazione”.

2. Il procedimento di individuazione del Direttore di Scuola di Specializzazione deve essere completato almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica.
3. Scaduto il mandato, il Direttore della Scuola di Specializzazione già in carica e ancora in servizio esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga per un periodo massimo di quarantacinque giorni secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 3 dello Statuto di Ateneo.

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile del procedimento: Paola Mandelli | Tel. + 39 051 2088591 | paola.mandelli@unibo.it
Viale Filopanti 5 | 40126 Bologna | Italia



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE
E COMUNICAZIONE

4. Nel caso in cui il Direttore della Scuola di Specializzazione cessi dal servizio e nel caso di cessazione anticipata dal mandato, il decano indice tempestivamente le elezioni; svolge altresì le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Direttore della Scuola di Specializzazione.
5. Al Direttore di Scuola di Specializzazione si applicano le incompatibilità previste dallo Statuto di Ateneo e dalla normativa vigente in materia, salvo quanto previsto all'art. 4 bis comma 6 del presente regolamento.

Articolo 5 bis – Composizione del Consiglio della Scuola di Specializzazione

1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione è composto dai professori e dai ricercatori responsabili di attività formativa, da tre rappresentanti dei professori a contratto presso la Scuola di Specializzazione e da tre rappresentanti degli specializzandi. 1 bis. Nelle Scuole di Specializzazione di cui al D.l. 4/02/2015 n. 68 e di cui al D.l. 16/09/2016 n. 716 la rappresentanza dei professori a contratto di cui al comma 1 del presente articolo è determinata nella misura del 30% del personale dirigente del Servizio Sanitario regionale delle Strutture coinvolte nell'attività didattica che abbia assunto il titolo di Professore a contratto.
2. I tre rappresentanti dei professori a contratto di cui al comma 1 del presente articolo sono eletti annualmente dai professori a contratto responsabili di attività formativa presso la Scuola e tra gli stessi. I rappresentanti dei professori a contratto di cui al comma 1 bis del presente articolo sono eletti annualmente dai professori a contratto che siano personale dirigente del Servizio Sanitario Regionale e tra gli stessi. Le elezioni sono indette con congruo preavviso dal Direttore della Scuola di Specializzazione. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. La votazione è valida se alla stessa ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di parità di voti si procede con sorteggio. In caso di cessazione dalla posizione di professore a contratto, si provvede alla sostituzione del cessato seguendo l'ordine della graduatoria dei votati. Qualora la graduatoria sia esaurita, il cessato non viene sostituito.
3. I tre rappresentanti degli specializzandi restano in carica tre anni. Le elezioni sono indette con congruo preavviso dal Direttore della Scuola di Specializzazione. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti alla scuola alla data delle elezioni. Ai sensi dell'art. 99 del D.P.R.382/1980 ogni avente diritto può esprimere una preferenza. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di parità di voti si procede con sorteggio. I rappresentanti degli studenti specializzandi decadono al momento della perdita della qualità di studente specializzando; ove ciò si verifichi prima del termine del mandato, si provvede alla sua sostituzione mediante scorrimento di eventuali candidati primi non eletti (surroga) ovvero mediante elezioni qualora la surroga non sia possibile. Il mandato del subentrante termina con il triennio degli altri rappresentanti.

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile del procedimento: Paola Mandelli | Tel. + 39 051 2088591 | paola.mandelli@unibo.it
Viale Filopanti 5 | 40126 Bologna | Italia



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE
E COMUNICAZIONE

B) Designazione Coordinatore della Scuola di Specializzazione medica aggregata

Articolo 5 ter - Scuola di Specializzazione mediche attivate in collaborazione con altri Atenei

1. Nel caso di Scuole di Specializzazione mediche attivate in collaborazione con altri Atenei, gli accordi di collaborazione possono prevedere:
 - a) un Coordinatore, nominato presso ciascuna sede universitaria, che svolge le competenze e le funzioni previste negli accordi di collaborazione medesimi. In ogni caso, il Coordinatore per l'Università di Bologna ha le funzioni e i compiti di referente per gli studenti della sede e per gli altri soggetti coinvolti nella formazione specialistica e nel funzionamento della Scuola di Specializzazione, svolgendo conseguentemente le attività a ciò necessarie. Per le Scuole di Specializzazione di cui l'Ateneo di Bologna è sede amministrativa, il Coordinatore dell'Università di Bologna svolge inoltre le competenze e le funzioni del Direttore della Scuola di Specializzazione, di cui all'art. 4 del presente regolamento.
 - b) un Comitato Ordinatore: è composto dai Coordinatori di ciascuna sede, da docenti di ciascuna sede e da rappresentanti degli specializzandi, secondo quanto previsto negli accordi di collaborazione, e svolge competenze e funzioni previste in tali accordi. I componenti docenti dell'Università di Bologna sono individuati dal Consiglio del Dipartimento. Per le Scuole di Specializzazione di cui l'Ateneo di Bologna è sede amministrativa, il Comitato ordinatore svolge le competenze e le funzioni del Consiglio della Scuola di Specializzazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.
2. Il Coordinatore dell'Università di Bologna è designato dal Consiglio del Dipartimento di riferimento della Scuola di Specializzazione, fra i Professori del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola medesima. Di norma è individuato all'interno dei Professori di I^a fascia o, in caso di motivato impedimento dei professori di I fascia, dei Professori di II^a fascia.
3. Per le Scuole di Specializzazione di cui l'Ateneo di Bologna è sede amministrativa, al Coordinatore dell'Università di Bologna si applicano l'art. 4 bis, commi 2, 5, 6, 7, 8, e l'art. 4 quater del presente regolamento, ad esclusione di quanto previsto dal comma 4. Nel caso in cui il Coordinatore cessi dal servizio e nel caso di cessazione anticipata dal mandato, il Direttore del Dipartimento di riferimento svolge le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Coordinatore.
4. Per le Scuole di Specializzazione di cui l'Ateneo di Bologna non è sede amministrativa, l'incarico di Coordinatore dell'Università di Bologna ha durata triennale. Non si applicano il requisito della permanenza in servizio, di cui all'art. 41, comma 7 dello Statuto di Ateneo – D.R. n. 1203/2011, il limite del mandato, di cui all'art. 41, commi 8 dello Statuto di Ateneo e le incompatibilità previste dallo Statuto di Ateneo.

N.B. per le Scuole aggregate per le quali Bologna è la sede amministrativa, gli O.O.A.A. hanno deliberato che i Coordinatori per il V.O. permangono in carica fino all'individuazione dei nuovi a

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile del procedimento: Paola Mandelli | Tel. + 39 051 2088591 | paola.mandelli@unibo.it
Viale Filopanti 5 | 40126 Bologna | Italia



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE
E COMUNICAZIONE

seguito della conclusione del procedimento di sottoscrizione degli accordi di collaborazione (procedimento ancora in corso).

INDICAZIONI UTILI

Modalità con cui poter svolgere la votazione:

1. L'elezione del Direttore di Scuola di Specializzazione si svolge in modalità telematica. La creazione e la gestione della votazione sull'apposito applicativo, gli uffici del Settore Affari Istituzionali, offrono supporto sia in fase di preparazione che durante l'elezione.

Quando si deve svolgere la votazione:

1. In caso di rinnovo alla naturale scadenza del mandato, il procedimento per la nomina del nuovo direttore deve concludersi entro quindici giorni prima della scadenza stessa. Le elezioni devono pertanto tenersi in tempi utili, affinché gli uffici del Settore Affari Istituzionali possano procedere con gli adempimenti di competenza entro i termini previsti.
2. In caso di dimissioni o cessazione per altro motivo per le quali sia nota la decorrenza con congruo anticipo, si applica la tempistica illustrata nel punto 1.
3. In caso di dimissioni dalla carica e nei restanti casi di cessazione anticipata, la convocazione per le elezioni deve avvenire entro 30 giorni dalla nota con cui il Magnifico Rettore chiede al Decano di procedere per l'elezione del nuovo Direttore.

Incompatibilità

La carica di Direttore di Scuola di Specializzazione è incompatibile con le seguenti cariche:

- componente del Senato Accademico
- componente del Consiglio di Amministrazione
- componente del Nucleo di Valutazione
- ogni altra carica la cui incompatibilità è prevista dalla normativa vigente.

Trasmissione del verbale

Copia del verbale va tempestivamente trasmessa al Settore Affari Istituzionali con copia in formato PDF accompagnata da una lettera di trasmissione a firma del Decano indirizzata al Rettore. In caso di ripetute votazioni vanno trasmessi, per completezza, tutti i verbali.

✓ Se la trasmissione viene fatta dal Decano: è sufficiente l'invio all'indirizzo e-mail del Settore Affari Istituzionali appc.safis@unibo.it

✓ Se la trasmissione viene fatta dalla Struttura (Dipartimento) di riferimento: occorre inviarlo tramite interoperabilità al Settore Affari Istituzionali.

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile del procedimento: Paola Mandelli | Tel. + 39 051 2088591 | paola.mandelli@unibo.it
Viale Filopanti 5 | 40126 Bologna | Italia



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE
E COMUNICAZIONE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Statuto di Ateneo, in particolare:

- Art. 42, comma 3
- Art. 41, commi 2 e 3

Regolamento in materia di Scuole di Specializzazione, in particolare:

- Art. 4 quater comma 5

D.P.R.382/1980, in particolare:

- Art. 99

Aggiornato al 16/07/2024

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile del procedimento: Paola Mandelli | Tel. + 39 051 2088591 | paola.mandelli@unibo.it
Viale Filopanti 5 | 40126 Bologna | Italia